Allegato “A” delibera Consiglio comunale n. 30 del 27/04/2016

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del Regolamento
Articolo 2 - Contenuto del Regolamento

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 3 – Entrate tributarie
Articolo 4 – Definizioni
Articolo 5 – Funzionario responsabile del tributo
Articolo 6 – Rapporti con il contribuente
Articolo 7 – Dichiarazione tributaria
Articolo 8 – Riscossione
Articolo 9 – Accollo
Articolo 10 – Debitore principale e debitore corresponsabile
Articolo 11 – Sospensione e differimento del versamento
Articolo 12 - Attività di controllo
Articolo 13 - Avviso di accertamento
Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta
Articolo 15 - Sanzioni
Articolo 16 - Adempimento spontaneo tardivo
Articolo 17 – Esimenti
Articolo 18 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Articolo 19 – Definizione e versamenti della rateizzazione
Articolo 20 – Riscossione coattiva
Articolo 21 – Somme di modesta entità
Articolo 22 – Esito delle indagini nelle fasi della riscossione
Articolo 23 - Rimborso
Articolo 24 - Compensazione
Articolo 25 - Sospensione dei rimborsi e compensazioni
Articolo 26 – Interessi

TITOLO III - STRUMENTI DEFLATIVI E CONTENZIOSO

CAPO I - DIRITTO DI INTERPELLO
Articolo 27 - Interpello
Articolo 28 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello
Articolo 29 - Effetti dell'interpello

CAPO II - AUTOTUTELA
Articolo 30 – Esercizio dell’autotutela
Articolo 31 – Effetti dell’autotutela

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo 32 - Oggetto e ambito di applicazione dell'istituto
Articolo 33 – Competenza
Articolo 34 - Attivazione del procedimento di definizione
Articolo 35 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
Articolo 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 37 - Effetti dell'invito a comparire
Articolo 38 – Svolgimento del contraddittorio e atto di accertamento con adesione
Articolo 39 – Atto di accertamento con adesione
Articolo 40 - Perfezionamento della definizione
Articolo 41 - Effetti della definizione

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE
Articolo 42 – Oggetto
Articolo 43 – Effetti
Articolo 44 – Competenza
Articolo 45 – Valutazione
Articolo 46 – Perfezionamento e sanzioni

CAPO V – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Articolo 47 - Competenze

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 - Norme finali e di rinvio
Articolo 49 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate tributarie può essere definita da apposito regolamento. In caso di difformità tra disposizioni di regolamenti diverse sulla medesima materia, prevalgono quelle previste nel presente regolamento.

Art. 2 - Contenuto del Regolamento

1. Al fine di cui al comma 1 dell'art.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del d.lgs. n.446/97 e dall'art. 50 della legge 28.12.1997 n. 449, vengono disciplinate le regole di carattere generale per la gestione delle attività di riscossione e accertamento delle entrate tributarie e i seguenti istituti:
a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
b) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.
c) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
d) reclamo-mediazione, ha le medesime caratteristiche del ricorso tributario ma prevede una fase pre-giudiziale durante la quale, prima dell'instaurarsi del contenzioso vero e proprio, contribuente e Amministrazione, a fronte di questioni controverse e/o di nuovi elementi, sconosciuti nella fase dell'accertamento, hanno la possibilità di riesaminare la propria posizione e trovare un accordo, anche in funzione della sostenibilità del contenzioso e della economicità dell'azione legale.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 3 – Entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti comunque denominati, aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate sulla base di legge futura.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
a) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento;
b) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
e) per “responsabile dell’istruttoria” il dipendente cui risulta affidata, nell’abito dell’organizzazione del servizio, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo, dei dati ed elementi necessari per l'accertamento nonché l’elaborazione dello stesso, compresa la sua quantificazione;
f) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria;
h) per "regolamento", il presente provvedimento;

Articolo 5 – Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ciascun tributo di competenza del Comune, designa un dipendente al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2.In particolare il funzionario responsabile designato:
a) cura tutti i processi organizzativi utili all’acquisizione dell’entrata;
b) applica le norme di legge e di regolamento nella specifica materia, fornendo l’interpretazione tecnicamente qualificata e garantendo l’omogeneità di trattamento fra i contribuenti;
c) coordina il personale del servizio incaricato della materiale gestione delle denunce, dei versamenti, di ogni altra comunicazione dei contribuenti;
d) presiede e organizza le attività di controllo e di accertamento;
e) adotta e sottoscrive gli avvisi di accertamento per la contestazione delle violazioni;
f) commina le sanzioni amministrative in applicazione e secondo le disposizioni dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997;
g) sottoscrive ogni atto gestionale connesso al procedimento tributario anche a rilevanza esterna, in quanto strettamente connesso alla gestione dell’entrata a lui affidata;
h) cura direttamente il contenzioso, applicando i criteri indicati nel presente Regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio quando previsto dalla legge;
i) esercita, all’occorrenza, il potere di autotutela come disciplinato dal presente Regolamento;

j) gestisce l'intero procedimento di accertamento con adesione, adottando i necessari provvedimenti, sulla base delle norme indicate al Capo III del Titolo III;
k) valuta, approva o respinge le domande di rimborso o di rateazione del tributo;
l) cura ogni altra incombenza o attività comunque disposta dalla legge o dai regolamenti relativa alla gestione del tributo.
3. Il ruolo di funzionario responsabile della gestione delle imposte o dei tributi gestiti da terzi, in virtù di concessione, compete al Responsabile designato dal concessionario, per tutta la durata del contratto di concessione del servizio.

Articolo 6 – Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. L'amministrazione comunale, tramite i propri organi e servizi, cura la più completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria, favorendo la redazione di testi coordinati ed esplicativi e la diffusione dei medesimi anche tramite sistemi di informazione elettronica.
3. L'amministrazione mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione, le istruzioni, ogni ulteriore supporto occorrente per permettere l'agevole adempimento delle obbligazioni tributarie, fornendo tramite i propri uffici un'assistenza adeguata.
4. Nell'ambito del procedimento di verifica dei tributi locali ove sorgano incertezze su aspetti rilevanti della posizione del contribuente prima di procedere all'iscrizione a ruolo l'ufficio cura l'acquisizione di ogni informazione integrativa e chiarificatrice.
5. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche dirette devono compiersi al solo scopo di accertare la regolarità della posizione del contribuente e devono arrecare il minor disturbo possibile. Devono attuarsi previo congruo preavviso e devono consentire all'interessato di presenziare alla verifica, eventualmente facendo constare in contraddittorio le proprie ragioni. Le operazioni di verifica e ogni eventuale osservazione raccolta devono essere verbalizzate. Il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato.
6. Il contribuente che si ritenga leso o che ritenga che una norma tributaria sia stata applicata in modo non corretto nei suoi confronti può rivolgersi :
a) al Garante del contribuente istituito a norma dell'articolo 13 dello Statuto del Contribuente;
b) al Difensore Civico Regionale.

Articolo 7 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello formale prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. In ogni caso in cui il contribuente, per usufruire di agevolazioni deliberate dall'amministrazione, abbia depositato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, non sarà soggetto a ripresentazione annuale della stessa qualora il fatto che rende oggettivo il requisito non abbia subito modificazioni.

Articolo 8 – Riscossione

1. La riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie comunali è effettuata dal Comune in modo diretto, con le modalità consentite dalla norma di legge, ad eccezione di quelle affidate in concessione a terzi sulla base di contratti già sottoscritti alla data della presente deliberazione o sulla base di successive determinazioni assunte dall'amministrazione comunale.
2. Non sono dovuti i versamenti ordinari quando l'importo del tributo, per ogni annualità, risulti inferiore o pari ad euro 12,00. Per la riscossione della tassa rifiuti giornaliera e per l'imposta sulla pubblicità temporanea, il limite suddetto è ridotto a 3,00 euro. Detti importi si intendono riferiti al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate; se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12 euro, l'intero ammontare del tributo potrà essere versato in occasione della rata successiva.
3. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
4. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento deve essere effettuato su ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Articolo 9 – Accollo

1. È ammesso il pagamento eseguito, anche per mero errore materiale, da una persona in luogo del debitore principale.
2. L'acquiescenza di chi ha eseguito il versamento deve risultare da dichiarazione sottoscritta, contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale del debitore principale;
- tipo di tributo e ammontare oggetto dell'accollo.

Articolo 10 – Debitore principale e debitore corresponsabile

1. Quando la legge preveda espressamente un vincolo di coobbligazione tra più soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del credito nei confronti del debitore principale si potrà procedere all'adozione di provvedimenti di recupero anche nei confronti dei soggetti obbligati in solido.
2. Il Comune si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei confronti del debitore principale e dei debitori corresponsabili che possano essere chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di somme non onorate (eredi, tutori, legali rappresentanti, ecc.).

Articolo 11 – Sospensione e differimento del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Articolo 12 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del singolo tributo provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente da legge o regolamento.
2. Contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione, la Giunta Comunale di concerto con il funzionario responsabile del tributo, decide annualmente il programma dell'attività di controllo e le categorie di contribuenti da assoggettare a verifica, tenendo conto della potenzialità operativa dell'ufficio e delle scadenze di legge.
3. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo del servizio tributi, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.662 possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'attività medesima, in relazione ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al presente articolo, secondo appositi accordi sindacali e nella misura al riguardo stabilita con atto della Giunta Comunale.

Articolo 13 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo:
a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
b) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
d) procede al recupero dell'omesso o parziale versamento del tributo;
e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle singole leggi di riferimento.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. In analogia a quanto disposto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012 in ordine alla ripetibilità delle spese di notifica e alla determinazione delle somme oggetto di recupero, il Comune provvede al recupero delle spese di notifica, addebitando direttamente sull'atto di accertamento, una somma pari a quanto definito dal decreto medesimo, nella misura vigente alla data di emissione dell'atto.

Articolo 15 - Sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile del tributo, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione, in coerenza con quanto stabilito dai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e a norma dei commi 161 e successivi dell'art.1 della legge 296/2006.

2. L'entità della sanzione applicabile è determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 16 - Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi, anche oltre i limiti temporali previsti per aversi ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il contribuente può sanare la violazione commessa, versando la sanzione ridotta ad 1/4 (un quarto) del minimo contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale, vigente in ciascun periodo d'imposta.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento tardivo l'avvio di un'attività di accertamento o verifica di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza. Non è di ostacolo al ravvedimento tardivo l'attività di accertamento afferente annualità o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
3. La regolarizzazione si perfeziona con la comunicazione all'ufficio tributi di tutti gli elementi necessari all'individuazione dell'esatta posizione tributaria del soggetto, anche utilizzando l'apposito modulo predisposto, e la trasmissione della copia del versamento.

Articolo 17 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

Articolo 18 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, può concedere, per ragioni di temporaneo stato di difficoltà, la dilazione di pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento per importi superiori ad euro 3.000,00.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento dell'avviso e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. A supporto delle motivazioni, alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante la reale situazione patrimoniale e reddituale (es. dic.ne ISEE, busta paga, ultimo estratto conto disponibile, estratto conto anno precedente, ultima dic.ne dei redditi, stato patrimoniale e bilancio dell'azienda se soggetto giuridico) al fine di consentire all'ufficio l'accertamento delle condizioni che impediscono l'integrale e tempestivo pagamento.
3. La rateizzazione può essere concessa per un periodo massimo di 24 mesi e, in ogni caso, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva.
4. La rateizzazione è concessa al richiedente che non abbia mai in precedenza usufruito del beneficio oppure ne abbia usufruito ma abbia assolto regolarmente l'obbligazione (pagamento delle somme rateizzate).
5. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente, in ragione dell'entità del debito e in modo da favorirne l'assolvimento in relazione alle possibilità di pagamento del debitore. In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei debitamente

documentati, che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 euro, il funzionario responsabile può richiedere presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura prevista dall'art.26 del Regolamento, a decorrere dall'ultima scadenza utile.

Articolo 19 – Definizione e versamenti della rateizzazione

1. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
2. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito, di norma, con determinazione di rate mensili di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata; il debitore deve consegnare all'ufficio tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata.
4. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
- spese di notifica,
- costi di riscossione,
- interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
- sanzioni amministrative,
- somme dovute a titolo di tributo.
5. In caso di mancato pagamento entro i termini di una rata, il funzionario responsabile contesta al debitore l'inadempimento, invitandolo ad effettuare il pagamento delle somme omesse entro 30 giorni in unica soluzione e a riprendere il pagamento delle somme oggetto del piano di rateizzazione. In mancanza, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione e non può più essere rateizzato.

Articolo 20 – Riscossione coattiva

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, emessa a norma del R.D. 10 aprile 1910 n. 639, rafforzata dalla possibilità di applicazione dei poteri e delle azioni cautelari previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale per la riscossione coattiva.
2. Le somme poste in riscossione coattiva costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art.1282 del Codice Civile per cui, salvo discipline specifiche, producono interessi di pieno diritto che vengono quantificati nella misura prevista dal successivo art.26 e sono conteggiati dalla data di scadenza del tributo fino all'emissione del successivo atto di diffida e/o riscossione.

Articolo 21 – Somme di modesta entità

1. In considerazione degli oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento dei crediti relativi ai tributi comunali fino alla concorrenza di euro 12,00 (dodici) o di crediti costituiti anche solo da sanzioni o interessi, fino alla concorrenza del medesimo importo.
2. Il credito tributario è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il predetto limite.
3. Non si procede con la riscossione coattiva qualora il debito dovuto sia inferiore ad euro 20,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva,

unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, salva prescrizione di legge.
4. Quanto disposto dai precedenti commi si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

Articolo 22 – Esito delle indagini nelle fasi della riscossione

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. Il funzionario responsabile del tributo certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
b) improcedibilità per limiti d'importo;
c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva, accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva, dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 2, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Articolo 23 - Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme dovute, al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita all'art. 26 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni annualità risulta pari o inferiore a euro 12,00. Il rimborso è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il limite predetto
5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Articolo 24 - Compensazione

1. Le somme che sono riconosciute a credito del contribuente con provvedimento di rimborso, possono essere compensate, ciascuna nell'ambito del medesimo tributo o di tributo analogo, con gli importi dovuti per i periodi futuri ovvero a fronte di provvedimenti di accertamento notificati e non ancora pagati, purché non ancora attivata la fase di riscossione coattiva.
2. Se non già esplicitato in sede di istanza di rimborso, il contribuente è tenuto, entro 15 giorni dal riconoscimento delle somme a suo credito, ad informare il servizio tributi circa l'applicazione della compensazione, avendo cura di precisare annualità ed importi, oltre al numero dell'atto nel caso di compensazione con accertamenti notificati.

3. Qualora l'istanza di rimborso pervenuta non fosse ancora perfezionata alla prima scadenza utile prevista per il versamento ordinario, il contribuente può detrarre dalla quota di tributo ordinario, il credito derivante dall'istanza di rimborso, fermo restando che l'eventuale compensazione fruita indebitamente evidenzierà violazione per mancato versamento.
La compensazione è ammessa previo invio all'ufficio tributi di comunicazione contenente:

- generalità e codice fiscale;
- n.ro di protocollo dell'istanza presentata;
- tributo dovuto al lordo della compensazione;
- esposizione dettagliata delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.

Articolo 25 - Sospensione dei rimborsi e compensazioni

1. Nei casi in cui l'autore di una violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il rimborso può essere sospeso se sia stato notificato atto di accertamento o di irrogazione della sanzione o di ingiunzione di pagamento, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto.
2. Il funzionario responsabile del tributo può valutare di disporre il rimborso dei tributi mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati.

Articolo 26 – Interessi

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale, di cui all'art.1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, in attesa dell'emanazione del D.M. sul "tasso unico" di cui al d.lgs. 159/2015 art. 13 comma 2 avente per oggetto "razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo".

TITOLO III - STRUMENTI DEFLATIVI E CONTENZIOSO

CAPO I - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 27 - Interpello

1. Il diritto di interpello disciplinato a livello legislativo dall'art.11 della L.212/2000 e dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 156/2015, trova applicazione con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Articolo 28 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente o altro soggetto legittimato, indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l'assolvimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza di interpello, senza che a tali fini assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
3. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere, oltre alla documentazione rilevante ai fini della risposta, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante:
a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l'oggetto sommario dell'istanza;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
4. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del d.lgs.156/15.
5. Sono inammissibili le istanze di interpello che non rientrano nelle casistiche previste dall'art.5 del d.lgs.156/15.

Articolo 29 - Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di rispondere nel termine di 90 giorni. La risposta scritta e motivata vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.212/2000:
a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del comune, della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
4. La presentazione di un'istanza di interpello, ai sensi dell'art.11 comma 5 della legge 212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del d.lgs.156/15.

CAPO II - AUTOTUTELA

Articolo 30 – Esercizio dell'autotutela

1. L'istituto dell'autotutela disciplinato a livello legislativo dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37 trova applicazione con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo procede, anche senza istanza di parte, con atto motivato, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
3. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.
4. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
5. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, prima negati.
6. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
7. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
8. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 31 – Effetti dell'autotutela

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, in pendenza di giudizio, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

3. Nel caso in cui l'annullamento dell'atto sia successivo all'avvio delle attività di riscossione coattiva, per negligenza del contribuente che ha omesso di attivare tempestivamente le comunicazioni per regolarizzare la propria posizione debitoria, restano a carico del contribuente i costi maturati per le procedure di riscossione già avviata.
4. Le spese di notifica ed i compensi relativi alle procedure di riscossione rimangono a carico del contribuente anche in caso di tardivo versamento dell'intero importo a debito oltre le scadenze.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 32 - Oggetto e ambito di applicazione dell'istituto

1. Il presente capo ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione e viene applicato in base alle seguenti disposizioni e ai criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, in quanto compatibili.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Articolo 33 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 34 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento può essere attivato:
a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;

Articolo 35 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, prima della notifica dell'avviso, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Articolo 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale, con apposita richiesta in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, fissando data e luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Articolo 37 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
2. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
3. Il funzionario responsabile darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Articolo 38 – Svolgimento del contraddittorio e atto di accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Se sono necessari più incontri allo scopo di esaurire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
2. In caso di realizzazione dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento

con adesione.
3. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può concludersi anche con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario o in caso di rinuncia del contribuente. Dell'eventuale esito negativo si darà atto nel verbale che sarà trasmesso al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione della sanzione per definizione agevolata.

Articolo 39 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 40 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento all'ufficio che rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Articolo 41 - Effetti della definizione

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore azione accertatrice:
a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 42 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti impositivi e di riscossione, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 43 – Effetti

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dall'art.26 del Regolamento.
4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

Articolo 44 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare, fra l'altro:
– il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
– le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. *b*), del d.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Articolo 45 – Valutazione

1. L'organo competente, accertata l'ammissibilità del reclamo/ricorso, anche in assenza di proposta del contribuente, può formulare d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
– all'eventuale incertezza delle questioni controverse;

– al grado di sostenibilità della pretesa;
– al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'organo competente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
a) l'accoglimento totale del reclamo;
b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Articolo 46 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 47 - Competenze

1. In materia di contenzioso sugli atti tributari si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. La costituzione in giudizio nel contenzioso tributario deve aver luogo in conformità alle disposizioni contenute nell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e nello Statuto Comunale nonché alle disposizioni normative vigenti.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Il funzionario responsabile del tributo, ove occorra con il supporto del Servizio Legale dell'Ente, valutate le condizioni per la resistenza in giudizio e soppesate le ragioni di convenienza con riguardo alla possibilità di esito favorevole per l'amministrazione, cura l'istruttoria per la costituzione in giudizio secondo le modalità previste dalla legge.
5. Al dibattito in pubblica udienza, il Comune è rappresentato, di norma, dal funzionario responsabile del tributo con posizione organizzativa o dal dirigente, sulla base del mandato apposto in calce alle memorie processuali, o detenuto a parte. Il soggetto legittimato a stare in giudizio cura

ogni fase del procedimento contenzioso per la tutela del miglior esito della controversia, disponendo, limitatamente al caso, di poteri per transigere e risolvere con procedura conciliativa.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica ovvero, nei casi in cui si ritenga opportuno, la Giunta Comunale può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di accertamento dei tributi comunali", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 25 novembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 49 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2016.